



Focus on

***PUNITIVE DAMAGES: UNA
NUOVA FORMA DI
RISARCIMENTO DEL DANNO?***

Dicembre 2017

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Venezia | Vicenza | Padova | Ancona

redazione@iusletter.com



1. *Punitive damages* questi (s)conosciuti

I *punitive damages*, anche conosciuti come danni punitivi, sono un istituto giuridico che ha ricevuto il suo primo ufficiale riconoscimento in Inghilterra nel 1275 e la sua prima applicazione nel 1763. Nati con lo scopo di punire e come deterrente agli abusi delle autorità ufficiali si sono, poi, nel tempo diffusi nelle controversie civili. Tradizionalmente sono stati i Paesi di *common law*, in particolare gli Stati Uniti d'America, a recepire tale nuovo istituto e a implementarlo con maggior successo all'interno del proprio ordinamento.

La funzione di tale istituto è stata ampiamente dibattuta oltre oceano. Sebbene una parte degli studiosi ritrovi nei *punitive damages* una funzione compensativa volta a ristorare appieno il danno subito dal danneggiato, la tesi prevalente è che agli stessi venga deferito un intento sanzionatorio nei confronti di colui che con la propria condotta abbia cagionato l'illecito. Nell'esperienza giuridica anglosassone, quindi, lo scopo essenziale assolto da tali forme di risarcimento del danno è quello di sanzionare i responsabili di condotte lesive poste in essere con *dolo - malice* - o con colpa grave – *gross negligence* - anche in ragione della serietà del danno sociale arrecato.

Alla finalità risarcitoria si aggiunge, in modo sostanzialmente prevalente, quella punitiva volta ad ottenere un effetto deterrente sia nei confronti del diretto responsabile che della generalità dei consociati, dissuadendo eventuali potenziali soggetti trasgressori.

Tale caratteristica conduce ad un inquadramento del danno punitivo in una posizione intermedia tra la responsabilità civile (volta al risarcimento della lesione e al ripristino dello *status quo ante*) e quella penale (improntata alla funzione general-preventiva assunta dalla sanzione penale).

Va preliminarmente specificato che nell'esperienza americana non esiste un parametro o una formula *ad hoc* utilizzata per la quantificazione di volta in volta del danno punitivo, piuttosto il suo ammontare è rimesso alla discrezionalità dell'organismo giudicante. Tale aleatorietà nella determinazione quantitativa del risarcimento ha posto non pochi dubbi circa la congruità delle sanzioni imposte dai Giudici, arrivando a casi eclatanti nei quali il risarcimento del danno punitivo è stato equivalente a 500 volte il pregiudizio patrimoniale subito dall'attore.



Al di là di queste distorsioni patologiche dell'istituto, la sua funzione fisiologica ha attirato, e attira tutt'oggi, la curiosità degli ordinamenti di *civil law*, come quello italiano, improntati su una funzione meramente compensativa del risarcimento del danno derivante dall'illecito civile (contrattuale ed extracontrattuale).

La possibilità di intervenire efficacemente, attraverso il ricorso ai *punitive damages*, è sicuramente una possibilità interessante per ordinamenti come il nostro, soprattutto in caso di illeciti civili di particolare gravità sia sotto il profilo della colpevolezza della condotta che del danno sociale.

In tali ipotesi, infatti, una risposta punitiva in termini penali non è prevista e risulterebbe, in ogni caso, eccessiva, e allo stesso tempo una tutela meramente reintegrativa apparirebbe eccessivamente tenue.

Tale interesse va tuttavia temperato con le finalità che il nostro ordinamento pone in capo alla responsabilità civile. Valutazione che, come si vedrà nei prossimi paragrafi, è stata alla base della più recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul tema.

2. Questioni preliminari

Onde meglio comprendere quanto seguirà, è necessario introdurre i principali limiti opposti dall'ordinamento italiano ad una introduzione tranchant dei *punitive damages* e della delibazione delle sentenze straniere contenenti tali forme di risarcimento del danno.

Il primo limite al riconoscimento delle sentenze straniere in Italia in forza degli art. 64 ss. della L. n. 218/1995 è rappresentato dall'ordine pubblico. Il concetto di ordine pubblico, nella sua natura complessa e non perfettamente circoscrivibile, ricomprende una combinazione di valori di carattere sociale, etico, politico e giuridico, il cui riconoscimento e rispetto sono essenziali per l'esistenza dello stesso ordinamento. Il limite imposto, quindi, dalla sopra citata normativa risiede, dunque, nella non contrarietà e/o estraneità della sentenza straniera, che si intende riconoscere in Italia, ai principi posti alla base del nostro ordinamento. Tale vaglio non può essere in alcun modo escluso, evitato o aggirato. I giudici italiani prima di ammettere o



escludere la riconoscibilità di una determinata sentenza straniera - nel caso che a noi interessa quella contenente una condanna per *punitive damages* - devono sempre vagliarne la compatibilità con tale principio di carattere generale.

Il secondo limite, invece, attiene più strettamente alla funzione sociale della responsabilità civile nel nostro ordinamento. Come accennato precedentemente, infatti, i danni punitivi hanno una natura sanzionatoria, che non coincide con la natura compensatoria che il nostro paese attribuisce alla responsabilità civile. In Italia, infatti, si è sempre ritenuto che la funzione di tale responsabilità fosse di tipo compensativo ovvero che il suo scopo risiedesse unicamente nel ripristinare lo status quo ante la perdita economica subita dal danneggiato o comunque quella di ristorarlo per il fatto di aver subito una lesione ad un bene giuridico tutelato.

È da queste premesse che muovono e si sviluppano le valutazioni della Suprema Corte in tema di *punitive damages* e di delibazioni di sentenze straniere contenenti condanne di questa natura, di cui meglio *infra*.

3. Il rifiuto della Cassazione

Per poter meglio comprendere l'istituto dei *punitive damages*, ma soprattutto l'impatto della recente decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite sul tema, occorre ripercorrere brevemente gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi a partire dal 2007.

La prima pronuncia della Corte di Cassazione in materia è stata la n. 1183 del 19.1.2007.

Nel caso in esame una persona fisica aveva adito la Corte d'Appello di Venezia per chiedere la delibazione di una sentenza emessa dalla Corte distrettuale della Contea di Jefferson (Alabama, Stati Uniti) con cui una società italiana era stata condannata al pagamento di somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, essendo stato dimostrato il nesso causale tra il difetto di progettazione e costruzione di alcuni caschi da parte della suddetta società e il decesso del figlio del ricorrente nell'ambito di un incidente.



La Corte d'Appello di Venezia, tuttavia, rigettava la delibazione della sentenza straniera sulla base del fatto che si trattasse di una condanna per danni punitivi e che tale istituto non fosse riconosciuto nel nostro ordinamento.

La decisione della predetta Corte veniva, quindi, impugnata davanti alla Suprema Corte, la quale confermava la sentenza del giudice di merito in forza delle seguenti argomentazioni:

- il sistema della responsabilità civile nell'ordinamento italiano è fondato sull'esistenza di una lesione e sulla prova delle conseguenze negative per il danneggiato ai fini del risarcimento, non essendo contemplati istituti di carattere punitivo;
- la risarcibilità del danno implica l'accertamento delle lesioni derivanti dalla condotta illecita e non è provata *in re ipsa*;
- l'istituto dei *punitive damages* contrasta con l'ordine pubblico.

Con la pronuncia n. 1781 dell'8.2.2012, la Suprema Corte è, poi, tornata sulla questione, confermando tale orientamento. Il caso in esame riguardava questa volta un'azione di risarcimento del danno intentata da un lavoratore nei confronti di due società. Il lavoratore aveva, infatti, ottenuto dalla Corte Suprema di Cambridge (Massachusetts) due pronunce di condanna nei confronti di due società produttrici di un macchinario difettoso, da cui aveva avuto origine l'infortunio sul lavoro dallo stesso subito. Il valore del risarcimento ottenuto da parte del lavoratore era decisamente superiore rispetto a quello richiesto. Il lavoratore si rivolgeva, quindi, alla Corte d'Appello di Torino per ottenere la delibazione in Italia delle due predette sentenze, identiche tra loro. La Corte d'Appello decideva che solo una delle due sentenze potesse essere riconosciuta e la società condannata proponeva, quindi, ricorso per Cassazione. La Suprema Corte accoglieva il ricorso proposto, sostenendo che la sentenza non potesse essere riconosciuta per contrarietà all'ordine pubblico. Nel nostro ordinamento, infatti, il risarcimento del danno trova la propria giustificazione nella necessità di porre rimedio alla lesione di un diritto soggettivo e di conseguenza al danno subito dal titolare. Non è, invece, ammissibile un risarcimento del danno con finalità punitive, che comporti un arricchimento ingiustificato del soggetto leso.



4. La nuova via

Il caso da cui è scaturita la recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte sul tema dei *punitive damages* ha ad oggetto i danni subiti da un motociclista nell'ambito di un incidente a causa dei vizi riscontrati sul casco dallo stesso indossato e che era prodotto da una società italiana e rivenduto da una società statunitense. La società statunitense concludeva con il motociclista un accordo transattivo, in forza del quale versava a quest'ultimo una somma ingente anche a titolo di danni punitivi. La società statunitense, rivenditrice del prodotto, adiva quindi le autorità giudiziarie americane, azionando la manleva contrattuale, e chiedendo che, in forza di essa, la società italiana fosse condannata alla reintegrazione patrimoniale di quanto versato in esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto con il motociclista. Le autorità americane emettevano, quindi, tre sentenze di condanna nei confronti della società produttrice italiana. La società americana avviava, quindi, innanzi alla Corte d'Appello di Venezia, il giudizio per ottenere la delibazione delle predette pronunce in Italia. La Corte di Appello di Venezia dichiarava esecutive in Italia le predette sentenze, ritenendole conformi all'ordine pubblico interno. La società italiana proponeva, dunque, ricorso per Cassazione e la questione, visto il potenziale contrasto sulla riconoscibilità nel nostro ordinamento delle sentenze comminatorie di danni punitivi, veniva sottoposta all'attenzione del Primo Presidente, affinché valutasse la remissione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente provvedeva, quindi, con l'ordinanza n. 9978 del 16.5.2016, ravvisando i presupposti di cui all'art. 374 co. 2 c.p.c., nella quale auspicava un ripensamento sulla questione rispetto alle pronunce del passato, vista la progressiva evoluzione del concetto di ordine pubblico interno.

Con la sentenza n. 16601 del 5.7.2017, le Sezioni Unite non deludono le aspettative del Primo Presidente e sovvertono completamente quello che era stato l'atteggiamento di chiusura del nostro ordinamento verso le sentenze straniere contenenti condanne per danni punitivi. La Suprema Corte per la prima volta, non nega la compatibilità dell'istituto dei *punitive damages* con il nostro ordinamento sulla base di una rilettura del concetto di ordine pubblico, che, come abbiamo visto, rappresenta il primo limite al riconoscimento delle sentenze straniere ai sensi degli artt. 64 e ss. L. n. 218/1995. Secondo la Suprema Corte, infatti, la nozione ordine pubblico ha subito una progressiva evoluzione grazie l'”*eupeizzazione del diritto internazionale privato*



e processuale”, passando da “*strumento di tutela di valori nazionali*” a “*veicolo di promozione della ricerca di principi comuni agli Stati membri, in relazione ai diritti fondamentali*”.

Ai fini, quindi, della valutazione dei presupposti per la delibazione della sentenza straniera, il giudice italiano dovrà verificare la compatibilità della norma straniera con i valori essenziali ricavabili da norme e principi costituzionali e internazionali.

In tema di responsabilità civile, da una lettura più tradizionale dell’istituto si è passati, dunque, all’ammissibilità di rimedi risarcitori con funzione prevalentemente deterrente o sanzionatoria.

La responsabilità civile ha assunto, pertanto, una natura polifunzionale. Nonostante, quindi, nel nostro ordinamento prevalga la funzione riparatorio - compensativa, non si può escludere che la responsabilità civile possa assumere ora anche una valenza “punitiva - deterrente”. Alla luce di detta pronuncia non si può, quindi, negare a priori la compatibilità dei *punitive damages* al nostro ordinamento nel rispetto di determinati limiti e condizioni individuati dalla stessa Corte di Cassazione:

- rispetto del principio di legalità e giusto processo: una sentenza straniera di condanna per danni punitivi dovrà trovare giustificazione in specifiche disposizioni nell’ordinamento straniero che permettano di individuare la tipicità dell’ipotesi di condanna, la loro prevedibilità e i limiti quantitativi al risarcimento stesso;
- rispetto del principio di proporzionalità tra il risarcimento riparatorio compensativo e il risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e il comportamento illecito.

Si può parlare, in conclusione, di una vera e propria inversione di tendenza rispetto al passato che merita però delle approfondite riflessioni soprattutto in un’ottica futura.

5. Conseguenze e considerazioni

Quanto detto sino ad ora circa la non contrarietà all’ordine pubblico dei *punitive damages* e l’apertura ad una funzione non solo compensativa della responsabilità civile, è un tema che, a onor del vero, era già stato sollevato, in parte, da alcuni studiosi. Ben prima della pronuncia a



Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, si era osservato che, almeno in un ambito del nostro ordinamento, la concezione polifunzionale (contemporaneamente compensativa e sanzionatoria) della responsabilità civile ha sempre operato. Tale ambito è rappresentato dal risarcimento del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. Se si prende in considerazione tale voce di danno, è difficile poter affermare che la natura della responsabilità civile sia di tipo esclusivamente compensativo.

Un risarcimento inteso quale mero ripristino dello *status quo ante* del bene leso difficilmente si può configurare se si considera che lo stesso bene leso per sua natura non si presta a tale operazione o che la sua lesione non è direttamente connessa a criteri valutativi economici. In altre parole la previsione di un risarcimento del danno non patrimoniale rappresentava già un'apertura ad una funzione non meramente compensativa della responsabilità civile dal momento che al bene leso non veniva concretamente posto riparo, tenuto conto, peraltro, che tale bene non può essere valutato economicamente secondo dei criteri di mercato.

È proprio in questo ambito che parte degli osservatori pronosticano la maggior apertura verso sentenze straniere concernenti *punitive damages*. In questi casi, infatti, la complessità di individuare e provare una perdita/lesione potrà rendere efficace il ricorso a criteri valutativi indipendenti dalla quantificazione economica della stessa e improntati piuttosto sulla gravità dell'illecito commesso in funzione del grado di colpevolezza e dell'entità sociale dell'offesa. Questa criticità è stata peraltro già intercettata dalla Suprema Corte, che nella sentenza precedentemente introdotta ha voluto, molto cautamente, chiarire, fin da subito, che l'apertura ad una concezione anche sanzionatoria/deterrente della responsabilità civile non consentirebbe, comunque, di dare adito ad accentuazioni soggettive dei danni liquidati.

Nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale, i Giudici italiani non potranno, quindi, far leva su questa "nuova" apertura dell'ordinamento per raggiungere risultati risarcitori prima altrimenti non raggiungibili e volti a sanzionare il comportamento, piuttosto che a ristorare il pregiudizio subito.



6. Scenari futuri

Sembrerebbe dunque che la portata innovativa di tale sentenza non risieda nella mera possibilità di riconoscere sentenze straniere concernenti i danni punitivi, quanto piuttosto in “un’inversione di rotta” dei principi dell’ordinamento e in particolare della funzione della responsabilità civile.

La dichiarazione di non contrarietà delle sentenze concernenti i *punitive damages*, la quale è stata disegnata all’interno della decisione delle Sezioni Unite appena commentata, è certamente un *turning point* per il futuro del nostro ordinamento. Alcuni, infatti, auspicano che la mutata visione della funzione sociale della responsabilità civile possa portare in futuro a innovazioni legislative in tal senso, vista e considerata anche la via già intrapresa verso l’europizzazione del diritto interno.

Non bisogna, però, lasciarsi prendere da facili entusiasmi.

Un’apertura di questo tipo, infatti, potrebbe comportare non poche criticità. Nonostante, infatti, la Corte auspichi una scoperta di “*principi comuni agli Stati membri, in relazione ai diritti fondamentali*”, tale uniformità, in tema di *punitive damages*, non è poi così lampante, né palese. I criteri di implementazione, sia nei paesi europei che non, ha, infatti, mostrato tendenze molto differenti e non certo omogenee. Tali incertezze, come ben si può immaginare, potrebbero, inoltre, avere grosse ripercussioni sull’organizzazione economica che, oggi più di ieri, necessita, invece, di un diritto calcolabile più che di enunciati innovativi.

Peraltro, l’introduzione tout court nel nostro ordinamento di un istituto come quello dei *punitive damages* sarebbe impensabile, in quanto andrebbe ad inserirsi in un contesto normativo (e in un sostrato sociale) completamente diverso rispetto a quello nel quale tale istituto è nato, con tutte le ripercussioni che ne conseguono.

Tale rischio, come sopra accennato, è già stato, peraltro, percepito dalla Suprema Corte che ha infatti attentamente osservato che “*ciò non significa che l’istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati*”.



In definitiva, quindi, la nuova via tracciata dalla Cassazione ha sicuramente aperto nuove opportunità e nuove prospettive per il nostro ordinamento, che tuttavia dovranno essere sfruttate sempre e comunque nell'ottica di un sistema di diritto certo e lontano da un utilizzo meramente soggettivistico.

Sara Severoni

Trainee

Team Diritto Civile

s.severoni@lascalaw.com

Emanuele Varenna

Trainee

Team Diritto Civile

e.varenna@lascalaw.com

